

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 631-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1959*  
(V. Stampato n. 831)

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 LUGLIO 1959

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960**

**Modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, allo stato di  
previsione del Ministero dei lavori pubblici ed a quello dell'Azienda Nazionale  
Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

#### Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1959-60 è autorizzata la spesa di lire 28.680.000.000 di cui: lire 2.500.000.000 per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305; lire 500.000.000 per il

completamento della sede della Corte dei conti in Via Baiamonti in Roma; lire 695 milioni per provvedere, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, alla esecuzione di lavori e alla concessione di sussidi a privati in dipendenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920; alla concessione di sussidi ad enti pubblici ed ecclesiastici in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, nonchè alle maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 24 miliardi 940.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti, nonchè a lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

g) alle opere rimaste da eseguire nelle Regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636.

### Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire 16.750.000.000 — di cui lire 830.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione dei beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli Istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla colmataura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili;

e) alla esecuzione di piani di ricostruzione.

## Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

## Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1959-1960, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 610.000.000 di cui:

1) lire 40.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 320.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge

27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) lire 150.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1959-60 con la legge 28 marzo 1957, n. 222.

## Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1959-60 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956 n. 1005, lire 1.220.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 135.000.000, destinate, per lire 67.500.000 all'Italia meridionale e insulare;

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge numero 589, lire 5.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 400.000.000 destinate, per lire 200 milioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, lire 600.000.000 destinate per lire 500.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 20.000.000;

3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 5.000.000.

## Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1959-60 è autorizzata la spesa di lire 500.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

## Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico

degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676, e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

## Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543, e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Parimenti, in relazione alla legge 18 marzo 1958, n. 240, che trasforma il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione della detta legge.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici occorrenti, in applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

## Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 226, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309,

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

**Art. 11.**

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1959-60, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1959-1960, concernenti gli oneri di carattere ge-

nerale, il fondo iscritto al capitolo n. 57 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono stati approvati nel testo del Governo, con le seguenti modificazioni:

Capitolo n. 100. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per la educazione stradale e per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali nonché per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale; dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 139 del nuovo Codice della circolazione stradale (decreto presidenziale 27 ottobre 1958, n. 956 e legge 26 aprile 1959, n. 207) ».

Capitolo n. 145. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonché per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1945, n. 607) ».

Capitolo n. 149. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonché per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 152. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari; nonché per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazione; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 155. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonché per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 158. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonché per interventi di interesse pub-

blico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 161. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 164. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 167. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 251, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) (a) ».

Capitolo n. 170. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 174. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalle seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legi-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

slativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 177. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 179. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 181. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 183. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) », diminuito lo stanziamento da lire 600.000.000 a lire 350.000.000.

Capitolo n. 184. — « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi », elevato lo stanziamento da lire 850.000.000 a lire 1.100.000.000.

Capitolo n. 185. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949,

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607) (a) ».

Capitolo n. 187. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 189. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari, nonchè per interventi di interesse pubblico (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) ».

Capitolo n. 227. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola ».

I capitoli dello stato di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) sono stati approvati nel testo del Governo, con le seguenti modificazioni allo stato di previsione della spesa:

Capitolo n. 2. — « Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali (articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) (spese fisse), diminuito lo stanziamento da lire **3.550.000.000** a lire **3.425.000.000**.

Capitolo n. 17. — « Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (spese fisse), elevato lo stanziamento da lire **1.300.000.000** a lire **1.325.000.000**.

Capitolo n. 36. — Ricarichi di pietrisco, risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione delle strade ed autostrade statali, cantoniere, edifici vari connessi e relative segnalazioni, elevato lo stanziamento da lire **8.500.000.000** a lire **8.600.000.000**.

*Conseguentemente, nel riassunto della spesa, Titolo I, Spesa ordinaria, Categoria 1<sup>a</sup>, Spese effettive:*

Personale, diminuito lo stanziamento da lire **5.706.960.000** a lire **5.581.960.000**;

Debito vitalizio e trattamenti similari, elevato lo stanziamento da lire **1.305.000.000** a lire **1.330.000.000**;

Lavori, elevato lo stanziamento da lire **11.620.000.000** a lire **11.720.000.000**.